

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

La ratifica delle convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del Lavoro di Washington. — L'art. 405 della parte XIII (Lavoro) del Trattato di Versailles determinando le attribuzioni della Conferenza internazionale del Lavoro, stabilisce che le deliberazioni della Conferenza su un oggetto posto all'ordine del giorno possono assumere due forme: a) « *raccomandazione* » da sottoporre all'esame dei membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro perchè sia attuata sotto forma di legge nazionale o altrimenti; b) « *progetto di convenzione internazionale* » da ratificarsi dai Membri. In entrambi i casi, affinchè una raccomandazione o un progetto di convenzione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti. Sul valore giuridico, che rispetto agli Stati membri dell'Organizzazione, assumono le « raccomandazioni » ed i « progetti di convenzione » approvati con la prescritta maggioranza della Conferenza, lo stesso articolo 405 contiene le disposizioni che seguono:

Ciascuno dei Membri si impegna di sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza — e qualora per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno, appena possibili, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza — la raccomandazione o il progetto di convenzione alla Autorità o alle Autorità competenti in materia, perchè sia convertita in legge o perchè siano adottati provvedimenti di altro genere. Se si tratta di una raccomandazione, i Membri informeranno il Segretario Generale (della S. d. N.) delle disposizioni prese.

Se si tratta di un progetto di convenzione il Membro che avrà ottenuto il consenso della Autorità o delle Autorità competenti, comunicherà la propria ratifica formale della Convenzione al Segretario Generale e prenderà i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni di essa. Se una raccomandazione non è seguita da un atto legislativo o da altri provvedimenti idonei ad attuarla, o se un progetto di convenzione non ottiene l'assenso delle autorità competenti il Membro non sarà sottoposto ad altri obblighi.

Il successivo art. 406 poi dispone:

Ogni Convenzione così ratificata sarà registrata dal Segretario Generale della Società delle Nazioni, ma impegnerà soltanto gli Stati che l'hanno ratificata.

La terminologia usata nell'art. 405, in cui è manifesta l'influenza delle concezioni anglo-sassoni in materia di diritto pubblico e, partico-

larmente, sui rapporti fra diritto interno e diritto internazionale, non sembra molto felice, ma ciò non esclude che il significato delle disposizioni si possa desumere con sufficiente chiarezza.

La portata giuridica internazionale (cioè nei riguardi degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro) delle «raccomandazioni» approvate dalla Conferenza non sembra che dia luogo a discussioni od a dubbi. La raccomandazione è un invito ad esaminare la opportunità di emanare su determinate materie norme interne o provvedimenti di altra natura. Una «raccomandazione» approvata dalla Conferenza crea nei singoli Stati Membri, in base all'art. 405, un obbligo internazionale, che si concreta in ciò: che gli organi («autorità») dello Stato, nella cui competenza, a norma del diritto interno, rientra l'emanazione delle norme o l'adozione dei provvedimenti, a cui si riferisce la raccomandazione, siano investiti dell'esame dell'opportunità di attuare la raccomandazione. L'obbligo internazionale dello Stato membro è con ciò esaurito. Gli organi, legislativi od amministrativi, nella cui competenza rientra l'adozione dei provvedimenti indicati nella «raccomandazione» non vengono in alcun modo ad essere vincolati nell'esercizio della loro competenza. Essi possono accogliere il voto espresso nella raccomandazione emanando i relativi provvedimenti, come possono determinarsi in senso contrario.

Si sono, inyece, avute incertezze e discussioni sul valore giuridico, che rispetto agli Stati Membri assumono, in base all'art. 405, i «progetti di convenzione», approvati dalla Conferenza. A proposito delle convenzioni approvate dalla Conferenza di Washington, il Governo francese in una nota al Segretario Generale della Società delle Nazioni ho sostenuto la seguente tesi: — A norma del diritto costituzionale francese l'autorità competente, prevista dall'art. 405 del trattato, è il Governo, che, esaminati i progetti di convenzione adottati a Washington, li ha approvati e, in conseguenza, il Governo francese è pronto a far procedere alla firma dei 6 progetti di convenzione; appena tali convenzioni saranno state firmate dagli Stati rappresentati alla Conferenza di Washington o almeno da uno di essi e la Francia, il Governo li presenterà senza indugio alle Camere legislative per mettersi in grado di provvedere al deposito delle ratifiche previste dall'art. 405 (1).

Contro l'interpretazione sostenuta dal Governo francese si è pronunciato il Direttore dell'Ufficio Internazionale, on. Thomas (2).

(1) *Bulletin d'Information du Bureau International du Travail*, n. 10, 10 novembre, pag. 8.

(2) *Lettre du Directeur du Bureau International du Travail au Secrétaire Général de la Société des Nations*, 5 novembre 1920. (*Bulletin d'Information du B. I. T.*, n. 10, pag. 9).

Le osservazioni del Direttore dell'U. I. L., fatta qualche riserva, sono da ritenersi sostanzialmente esatte e in esse si prospetta la corretta interpretazione dell'art 405.

La tesi sostenuta dal Governo francese, che non risulta essere stata sostenuta da altri Governi, sembra disconoscere il contenuto caratteristico delle norme relative alla Conferenza Internazionale del Lavoro, le quali hanno portato, in questo campo, una innovazione rispetto ai procedimenti normali di formazione delle convenzioni internazionali. In primo luogo, la Conferenza Internazionale del Lavoro, a differenza delle normali conferenze internazionali convocate per la elaborazione di convenzioni, presenta una novità caratteristica nella sua composizione, in quanto è costituita non solo da delegati dei Governi, ma anche di cosiddetti delegati operai e padronali. In secondo luogo, una innovazione fondamentale si ha nei procedimenti della Conferenza, nella quale non si vota per Stati, ma ogni delegato vota individualmente. In relazione a tale composizione ed a tale procedimento di votazione della Conferenza, i progetti di convenzione, approvati dalla Conferenza con la maggioranza di voti prescritti dall'articolo 405 del Trattato, corrispondono alle convenzioni, che, secondo i procedimenti consueti, sono state firmate dai cosiddetti plenipotenziari dei singoli Stati rappresentati ad una Conferenza internazionale. La firma del Presidente della Conferenza del Lavoro, il quale accerta che il progetto di convenzione è stato approvato con la prescritta maggioranza di voti, tien luogo della firma dei plenipotenziari degli Stati. L'interpretazione sostenuta dal Governo francese, secondo il quale una convenzione approvata dalla Conferenza internazionale del Lavoro debba essere sottoposto alle firme da parte dei singoli Stati o da almeno di due di essi prima di procedere alla ratifica, non sembra quindi corretta, in quanto disconosce la innovazione introdotta dalle norme speciali relative alla Conferenza internazionale del Lavoro. Per l'«Autorità competente» di cui è parola nell'art. 405 non è, poi, da intendersi, come sostiene il Governo francese, l'organo competente a decidere sull'opportunità di *firmare* la convenzione, ma l'organo competente a *ratificarla*. Il diritto costituzionale di ogni Stato determina quale è tale organo e se esso deve agire con il concorso o previa autorizzazione di altri organi. Come la *firma* d'una convenzione da parte dei plenipotenziari di uno Stato non si identifica con la *ratifica*, nè impone allo Stato l'obbligo della ratifica, così l'approvazione di una convenzione da parte della Conferenza internazionale del Lavoro non dà vita, senz'altro, alla convenzione come complesso di norme giuridiche internazionali in vigore per gli Stati Membri della organizzazione internazionale. Il tradizionale principio che una norma giuridica internazionale non vincola uno Stato se non con il concorso della sua volontà non è stato intaccato. Ogni Stato Membro dell'Orga-

nizzazione internazionale rimane libero di ratificare o no le convenzioni approvate dalla Conferenza. Come risulta espressamente dall'art. 406, le convenzioni, approvate, vincolano soltanto gli Stati che le abbiano ratificate. L'approvazione di un progetto di convenzione da parte della Conferenza con la maggioranza prescritta di voti, crea nei singoli Stati bensì un obbligo, ma esso non limita la libertà di ratificare la convenzione. Tale obbligo consiste soltanto in ciò che entro un certo termine ogni Stato deve fare quanto è necessario perchè l'organo, o gli organi nella cui competenza rientra la ratifica della convenzione, siano investiti dell'esame circa la opportunità di ratificare la convenzione. La libertà della ratifica rimane inalterata. La ragione d'essere dell'obbligo accennato è da farsi discendere dai procedimenti che caratterizzano la Conferenza internazionale del Lavoro. Il voto di due terzi dei delegati alla Conferenza non crea la convenzione come complesso di norme che vincoli gli Stati dell'Organizzazione, ma l'art. 405 ha dato ad esso il valore giuridico di creare in tutti gli Stati Membri, e quindi anche negli Stati i cui delegati diedero voto contrario al progetto di convenzione o non furono rappresentati alla Conferenza, l'obbligo di sottoporre la convenzione agli organi costituzionalmente competenti a giudicare dell'opportunità di ratificarla.

Ogni Stato che ratifica le convenzioni approvate dalla Conferenza deve notificare tale ratifica al Segretariato Generale della Società delle Nazioni. Il primo Stato che ha notificato la ratifica delle sei convenzioni di Washington fu la Grecia (19 ottobre-1 novembre 1920). Si comprende come con la notifica della ratifica di uno Stato soltanto le convenzioni non hanno ancora assunto il valore di convenzioni internazionalmente vigenti e ciò neppure nei riguardi dello Stato, che già le ha ratificate, fino a quando almeno un altro Stato abbia notificato la ratifica. Le convenzioni approvate dalla Conferenza internazionale del Lavoro a Washington contengono una disposizione espressa in questo senso. È possibile inoltre che una disposizione di una convenzione ne subordini l'entrata in vigore alla ratifica da parte di un determinato numero minimo di Stati. Così la convenzione relativa alla disoccupazione, approvata a Washington, esige la ratifica di tre Stati per entrare in vigore. Le convenzioni relative al lavoro, e particolarmente quelle che impongono agli Stati obblighi che si traducono in un aumento dei costi di produzione, lasciano comprendere come ciò può essere una condizione necessaria per la pratica possibilità della loro stessa stipulazione. Ogni Stato, d'altra parte, è libero di riservarsi di notificare la ratifica di una convenzione quando la convenzione sia già in vigore per un gruppo più o meno ampio di Stati o, quanto meno, sia sicura la ratifica di un numero più o meno grande di

Stati. In questo senso si è pronunciato, in via di massima, il Consiglio Federale svizzero (1).

L'opera dei diversi Stati per la ratifica dei progetti di Convenzioni e per l'accoglimento delle raccomandazioni adottate nella Conferenza internazionale del Lavoro di Washington. — Secondo lo stato in cui si trovano nei diversi paesi i procedimenti per la ratifica delle convenzioni internazionali e per l'esecuzione delle raccomandazioni votate nella Conferenza di Washington, i vari Stati possono distinguersi nelle seguenti categorie:

1. — *Stati il cui Parlamento ha votato una o più leggi tendenti alla ratifica delle convenzioni e all'esecuzione delle raccomandazioni e che hanno inoltre comunicato la loro ratifica formale al Segretario generale della Società delle Nazioni.* Questa categoria è costituita per ora dalla sola Grecia, la quale ha notificato al Segretario generale della Società delle Nazioni la propria ratifica di tutti i sei progetti di convenzione.

2. — *Stati i quali hanno informato l'Ufficio Internazionale del Lavoro di Ginevra che il loro Parlamento ha votato uno o più disegni di legge tendenti alla ratifica dei progetti di convenzione e all'adempimento delle raccomandazioni.* Sono il Belgio, la Francia e l'Inghilterra.

3. — *Stati il cui Governo ha informato l'Ufficio Internazionale di aver presentato al Parlamento disegni di legge intesi all'esecuzione delle risoluzioni di Washington.* Tale gruppo è formato dall'Argentina, dal Cile, dall'Italia, dalla Svizzera e dalla Ceco-Slovacchia. Per ciò che, in particolare, si riferisce all'Italia si rileva che i disegni di legge per la approvazione delle convenzioni presentati al Parlamento dal Governo sono in esame presso la competente Commissione permanente della Camera, che ha nominato relatori gli on. Turati e Fino. Nella sua ultima sessione il Comitato Permanente del Lavoro, ha votato in proposito, su relazione dell'on. Cabrini, il seguente ordine del giorno:

« Il Comitato Permanente del Lavoro, richiamati i propri voti a favore delle Convenzioni e delle Raccomandazioni approvate dalla prima Conferenza Internazionale del Lavoro (Washington) e che si trovano da vari mesi dinanzi al Parlamento italiano per ratifica con parere favorevole del Governo; visto l'art. 405 paragr. 5 del Trattato di Pace che fissa ad un anno — ed eccezionalmente a 18 mesi dalla chiusura della Sessione della Conferenza Internazionale che le abbia approvate — il termine utile per la tra-

(1) *Message du Conseil Fédéral à l'Assemblée Fédérale concernant les décisions de la première Conférence internationale du Travail, réunie à Washington, du 29 octobre au 29 novembre 1919. 10 déc. 1920. (Feuille Fédérale, vol. V, 15 déc. 1920).*

sformazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni in leggi nazionali: constatato con rammarico che per le Convenzioni e le Raccomandazioni di Washington l'anno è scaduto col 26 gennaio corrente; constatato che varie di tali Convenzioni e Raccomandazioni o sono già state approvate dai Parlamenti di paesi importanti quali l'Inghilterra, la Francia e il Belgio; oppure si trovano già sostanzialmente accolte — come le 8 ore di lavoro in Francia — in legislazioni nazionali; esprime il voto che il Parlamento italiano non indugi più oltre la ratifica delle proposte Convenzioni; e ciò anche per evitare che l'indugio dell'Italia sia sfruttato in alcuni Stati esteri per giustificare l'opposizione a provvidenze sociali che pure raccolsero la grande maggioranza dei suffragi in seno alla Conferenza del Lavoro e che l'economia italiana ha tutto l'interesse a veder sollecitamente internazionalizzate».

4. — *Paesi in cui le risoluzioni di Washington formano oggetto di studio in vista della preparazione dei disegni di legge da presentare ai Parlamenti.* È questo un gruppo numeroso che comprende: l'Africa del Sud, l'Austria, il Canada, la Danimarca, la Germania, il Giappone, l'India, il Lussemburgo, la Norvegia, il Nicaragua, il Panama, la Rumenia, il Siam, la Spagna, la Svezia, il Venezuela.

5. — *Paesi il cui Governo ha manifestato l'intenzione di sottoporre al Parlamento i progetti di convenzione e le raccomandazioni.* Il solo paese di questa categoria è la Jugoslavia.

6. — *Paesi che, a notizia dell'Ufficio di Ginevra, non hanno ancora preso alcun provvedimento.* Sono: Australia, Bolivia, Brasile, Cina, Colombia, Cuba, Guatemala, Haiti, Hegiaz, Honduras, Siberia, Paraguay, Paesi Bassi, Persia, Perù, Portogallo, Uruguay, Nuova Zelanda, Salvador.

7. — *Paesi ai quali, in seguito alla loro recente ammissione in seno alla Società delle Nazioni e quindi in seno all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Segretario della Società è stato pregato dall'Ufficio di Ginevra di comunicare i testi autentici dei progetti di convenzione e delle raccomandazioni adottate così nella Conferenza di Washington come nella successiva di Genova.* Tali paesi, nuovi membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sono: l'Albania, la Bulgaria, la Costa-Rica, la Finlandia, e il Lussemburgo.

La VI Sessione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro. — Nei giorni 11-13 dello scorso gennaio si è tenuta in Ginevra la 6ª sessione del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, sotto la presidenza del Presidente Arturo Fontaine, delegato del Governo Francese e con l'intervento di 23 consiglieri. L'Italia vi era rappresentata dal Delegato Governativo Gr. Uff. Giuseppe De Michelis, e dal Delegato della classe padronale, on. Olivetti, supplente del comm. Alberto Pirelli.

Dopo la commemorazione dei due membri del Consiglio morti recentemente, il barone Mayor des Planches, rappresentante del Governo Italiano e Carlo Legien, rappresentante dei sindacati operai tedeschi, s'iniziò l'esame dell'ordine del giorno con la lettura e discussione del rapporto del Direttore Alberto Thomas sull'attività dell'ufficio dopo l'ultima sessione. La maggior parte di tale rapporto era dedicata all'esame delle risoluzioni prese dalla prima assemblea della Società delle Nazioni, tenutasi poco avanti a Ginevra e alle conclusioni che esse implicano per l'organizzazione internazionale del lavoro. Il Consiglio esaminò segnatamente le attribuzioni speciali che l'assemblea della Società delle Nazioni ha affidato all'Organizzazione per tutto ciò che concerne le condizioni di lavoro nei paesi assoggettati dal Trattato di Pace al regime dei mandati e il funzionamento della Corte permanente di Giustizia Internazionale per le contese riguardanti il lavoro. Un'altra notevole parte della relazione del Direttore riguardava lo stato delle ratifiche date dai diversi paesi ai progetti di convenzioni adottate nella 1ª sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, tenutasi a Washington (V. pag. 87 del presente Bollettino). Il Consiglio prese atto degli apprezzabili risultati già ottenuti, mentre i delegati operai insistettero perchè gli sforzi tendenti ad accelerare le ratificazioni s'intensificassero, se possibile, ancora più. L'ultima parte della relazione concerneva i lavori della Commissione paritaria Marittima e le inchieste iniziate dall'Ufficio. Nel corso della discussione il Direttore Thomas dette ragguagli circa l'inchiesta sulla produzione affidata all'Ufficio dal Consiglio nella sua sessione di Genova, assicurando che l'inchiesta generale sarà terminata nel prossimo maggio. Il Consiglio si occupò quindi della richiesta del Governo Francese per la nomina di tre periti in materia di assicurazioni sociali nella Commissione arbitraria che, ai termini dell'art. 312 del Trattato di Versaglia, è incaricata di fissare le modalità del trasferimento di tutte le riserve pecuniarie destinate al funzionamento delle Assicurazioni sociali e statali nell'Alsazia e Lorena. Furono nominati i signori: Moser (Svizzera), Lindstett (Svezia) e Abbiate (Italia).

Il Consiglio passò poi all'esame di una domanda presentata dall'Unione dei lavoratori spagnuoli, e diretta ad ottenere un'inchiesta sulla violazione della libertà operaia commessa dal loro Governo. Mentre i delegati operai insistettero sulla necessità di procedere ad un'inchiesta imparziale, il rappresentante della Spagna, in nome del suo Governo, affermò che i fatti menzionati nel rapporto delle organizzazioni operaie spagnuole non uscivano dall'esclusivo ambito della politica interna del suo paese e che egli, senza voler menomamente pregiudicare i diritti ed i poteri dell'organizzazione del Lavoro, si rifiutava, nelle condizioni attuali del reclamo, ad assentire l'inchiesta domandata. Il Consiglio decise di rendere di pubblica ragione lo scam-

bio di vedute tra i delegati operai e il rappresentante del Governo spagnolo.

Circa la Conferenza del 1921, il delegato del Governo Svizzero propose, in nome del suo Governo, di radiare le questioni agricole dall'ordine del giorno della Terza Conferenza Internazionale del Lavoro; ma il Consiglio rigettò la proposta e mantenne integro l'ordine del giorno. Quanto alla data il Consiglio decise inoltre di indire la Conferenza per la fine di ottobre 1921.

Fu in seguito nominata una Commissione di quattro membri, nelle persone dei signori: Fontaine, Inusuka, Jouhaux e Hodaes, che, giusta una domanda del Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni, dovrà stabilire secondo quali regole e criteri debba procedersi alla scelta degli otto Stati più industriali del mondo designati dal Trattato di Pace, come membri di diritto del Consiglio di amministrazione.

Il resto dei lavori del Consiglio fu preso dalle questioni finanziarie: approvati i conti per il 1920 e ratificate le norme finanziarie stabilite dalla prima assemblea della Società delle Nazioni, il Consiglio discusse ed approvò capitolo per capitolo il bilancio del 1921. Il Presidente espresse al Direttore dell'Ufficio il compiacimento del Consiglio per i risultati della gestione. La prossima sessione del Consiglio è stata fissata al 12 aprile p. v.

ITALIA

Procedimento seguito per la determinazione dei noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 1° quadrimestre 1921. — A norma dell'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione, il Commissariato con provvedimento del 20 dicembre 1920 ha approvato i noli di terza classe per il trasporto transoceanico degli emigranti per il primo quadrimestre del 1921. Tale provvedimento di approvazione è stato preso secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Le singole Compagnie vettrici presentarono al Commissariato le loro proposte. Tali proposte furono anche raccolte ed illustrate da un voluminoso memoriale a cura delle Società: Navigazione Generale Italiana, La Veloce, Cosulich, Lloyd Sabauda e Transatlantica Italiana. Il memoriale, destinato ad illustrare le ragioni degli aumenti richiesti riassumeva dette ragioni con argomenti tratti dall'aggravamento dei cambi, dalle aumentate spese di manutenzione, di riparazione e di personale; dal ribasso dei noli di ritorno, dall'elevato costo di trasporto per ogni emigrante e infine dal confronto con i noli esteri. Analoghi motivi vennero esposti dal Lloyd Latino e dalla Société Générale des Transports Maritimes de Marseille; mentre la White Star Line si è limitata a chiedere gli identici noli che verranno autorizzati alle Compagnie Italiane.

La Direzione Generale della Marina Mercantile, interrogata in proposito, rispose riconoscendo l'effettivo continuo aumento di spese di armamento e le sempre maggiori difficoltà per le Compagnie, difficoltà dovute anche al progressivo inasprimento dei cambi. Per queste ragioni, suffragate anche dall'aumento di spese per viveri, per le tariffe ferroviarie, ai quali oneri non corrispondono adeguatamente gli introiti, la Direzione Generale suddetta fu del parere che occorresse conceder un aumento del 30 al 35 % sui noli concessi nel precedente quadrimestre, mantenendo tra il Nord ed il Sud America una differenza di almeno 100 lire e per i noli di Trieste l'aumento di 150 lire. Per i riservisti poi una riduzione del 10 % sui noli comuni.

Anche le Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane furono consultate sull'argomento e dall'esame delle risposte pervenute risultò che le Camere di Napoli e di Messina sarebbero state favorevoli al mantenimento dei noli in vigore, mentre la Camera di Palermo consigliava di concedere qualche aumento allo scopo di incoraggiare Compagnie estere a toccare i porti dell'Italia Meridionale.

Dalle informazioni pervenute dagli Ispettorati di emigrazione dei porti di imbarco si ebbe a desumere che mentre gli Ispettorati di Napoli e Messina si dichiaravano favorevoli al mantenimento dei noli attuali, l'Ispettorato di Palermo consigliava di addivenire a qualche aumento e quello di Trieste esponeva la stessa opinione prospettando il fatto che la Cunard Line avrebbe praticato per il suo piroscafo Pannonia il nolo di 30 sterline pari a circa L. 2700.

Sui noli vigenti nei principali porti stranieri inviarono rapporti numerosi RR. Consolati dei principali porti europei come Christiania, Liverpool, Rotterdam, Southampton, Barcellona, Havre, Lisbona, Marsiglia, Glasgow e Cadice. Dall'esame dei dati raccolti si poté notare una generale tendenza all'aumento dei noli, aumento reso anche più sensibile dall'altezza del cambio. Tradotta la valuta estera in moneta nostra al cambio del giorno 3 dicembre 1920 i prezzi dei noli risultarono oscillare da un minimo di L. 1300 circa ad un massimo di L. 3000 e con una media costante aggirantesi attorno alle 2000 lire. Notizie pervenute dal R. Consolato di Santos permisero poi di constatare che mentre nel 2° quadrimestre del 1920 i noli per l'Europa si aggiravano dai 300 ai 400 milreis pari, al cambio d'allora, a circa L. 1250 e 1600 lire italiane erano poi nel terzo quadrimestre del 1920 saliti da 350 a 500 milreis pari a L. 1400 e 2000 lire italiane. Finalmente la Camera di Commercio Italiana di New York telegrafava che i noli di 3^a classe per Napoli erano di dollari 76½ a 78 pari a circa 2000 lire per la Compagnia White Star Line; e di dollari 84 pari a lire 2352 con la Compagnia American Line.

Dall'esame delle notizie sopra riferite il Commissariato non poté non rilevare un reale fondamento di verità nelle ragioni esposte dalle

Compagnie vettrici per suffragare le richieste di aumenti sul prezzo dei noli. E in vero non potevano negarsi nè l'aumentata asprezza dei cambi (il cui aggravamento dall'agosto al novembre 1920, tenendo conto della media delle quotazioni risultava all'incirca del 28 % sulla valuta inglese e del 35 % sulla Nord Americana); nè le difficoltà in cui si dibattono le industrie metallurgiche destinate a ripercuotersi fatalmente sulle spese di manutenzione e riparazione del naviglio; nè gli aumenti di spese per gli equipaggi; nè infine il diminuito traffico nei viaggi di ritorno. A ciò doveva aggiungersi l'aumentato costo del trasporto per ogni emigrante, dovuto sia alle maggiori tasse di emigrazione sia all'aumento di tariffe ferroviarie e dei prezzi dei viveri; sia ai fiscalismi delle autorità americane. E mentre il beneficio di una diminuzione nei prezzi del carbone veniva assorbito interamente dagli aggravati cambi, il confronto con le tariffe praticate dalle Compagnie straniere da porti esteri per le Americhe induceva il Commissariato, assieme alle ragioni sopraesposte, ad acconsentire ad un aumento di tariffe che fu fissato in conformità della deliberazione innanzi riportata. Comunicata ai vettori la misura degli aumenti che il Commissariato avrebbe ritenuto di poter approvare, nessuna Compagnia vi fece opposizione, onde a norma della prima parte dell'art. 31 della legge, il Commissariato con deliberazione 20 dicembre 1920 fissava nella misura indicata in tale deliberazione i noli massimi di 3^a classe da aver vigore per il trasporto transoceanico degli emigranti per il 1° quadrimestre 1921 (1).

Il tonnellaggio mondiale. — Il confronto fra il tonnellaggio complessivo dei principali paesi, anteriormente alla guerra e dopo, si desume dal seguente prospetto, i cui dati sono stati raccolti dal Lloyd's Register of Shipping:

Tonnellaggio dei vari paesi.

PAESI	Giugno 1914	Giugno 1920	Differenze
Inghilterra	18 892,000	18,111,000	— 781,000
Dominii Britannici	1,682,000	2,082,000	+ 400,000
America (Stati Uniti)	4,287,000	14,525,000	+ 10,238,000
Austria-Ungheria	1,052,000	—	— 1,052,000
Danimarca	770,000	719,000	— 51,000
Francia	1,922,000	2,963,000	+ 1,041,000
Germania	5,135,000	419,000	— 4,716,000
Grecia	821,000	497,000	— 324,000
Olanda	1,472,000	1,773,000	+ 301,000
Italia	1,430,000	2,118,000	+ 688,000
Giappone	1,708,000	2,996,000	+ 1,288,000
Norvegia	1,957,000	1,980,000	+ 23,000
Spagna	884,000	957,000	+ 73,000
Svezia	1,015,000	996,000	— 19,000
Tonnellaggio mondiale	45,404,000	53,905,000	+ 8,501,000

(1) V. in questo *Bollettino*, pag. 118.

La guerra, sia per le distruzioni dovute alle operazioni belliche, sia per i trapassi stabiliti dai Trattati di pace, è stata causa di una notevole variazione nell'entità globale e nella distribuzione del tonnellaggio mondiale. Con le distruzioni e gli spostamenti sono, d'altra parte, da considerarsi le ricostituzioni, che si ebbero, in misura diversa, nei vari paesi.

Dall'esame del prospetto, si rileva, anzitutto, che l'entità globale del tonnellaggio mondiale al 30 giugno 1920 anziché diminuito rispetto a quello dell'ante-guerra, è complessivamente aumentato di oltre 8 milioni di tonnellate. Se si eccettua l'America, il maggiore aumento di tonnellaggio in tutti i paesi si è verificato dal giugno 1919 al giugno 1920, in cui l'incremento complessivo è di circa 6,000,000 di tonnellate. Ma la distribuzione di tale tonnellaggio fra i diversi paesi, presenta una modificazione rilevantissima rispetto a quella prebellica.

L'Inghilterra che al 1914 rappresentava il 41.6 % del tonnellaggio mondiale, oggi ne rappresenta il 33.6 %. La Norvegia che occupava il 4° posto, occupa ora il 7°, mentre il Giappone che era il 6° ora è il 3°. La percentuale degli Stati Uniti, dal 4.7 %, al 1914, è salita oggi al 24 %. L'Italia che occupava l'8° posto nel 1914, occupa ora il 5° dopo l'Inghilterra, l'America, il Giappone e la Francia. Questa occupava il 4° posto nel 1914 ed ora seguita a mantenerlo.

I sei paesi che mostrano una diminuzione di tonnellaggio, rispetto al 1914 sono: l'Inghilterra, la Germania, l'Austria Ungheria, la Grecia, la Svezia e la Danimarca che danno un totale complessivo di 6,943,000 tonnellate; per contro gli altri paesi europei: la Francia, l'Olanda, l'Italia, la Norvegia e la Spagna, mostrano un incremento complessivo, rispetto al 1914, di 2,106,000 tonnellate. Quindi la diminuzione complessiva del tonnellaggio europeo è di 4,837,000 tonnellate.

SVIZZERA

Condizioni del mercato di lavoro. — Un comunicato del mese di gennaio dell'Ufficio federale di collocamento riconferma che la crisi generale si è considerevolmente aggravata. Un gran numero di svizzeri privi di lavoro all'estero sono ritornati in patria ove essi stessi trovano molte difficoltà ad occuparsi. Il numero delle persone iscritte per i sussidi di disoccupazione e il numero dei disoccupati parzialmente è in continuo aumento; e tutto lascia vedere che tali cifre aumenteranno nelle prossime settimane. Infatti, le ditte che avevano potuto conservare il loro personale occupandolo per ultimare delle ordinazioni sono ormai costrette a ridurre la loro attività od a sospenderla completamente. La disoccupazione è particolarmente grave nelle industrie di esportazione. In generale le prospettive per il prossimo avvenire sono molto sfavorevoli e se non interviene una pronta modifica-

zione, la Svizzera s'incammina verso una crisi economica senza precedenti. L'aggravarsi di questa situazione nel corso del mese di gennaio in confronto anche ai mesi precedenti è rappresentata in cifre dal seguente prospetto, ricavato dai dati settimanali del « Mercato svizzero del lavoro »:

Situazione	PERSONALE MASCHILE			PERSONALE FEMMINILE			TOTALE		
	Posti vacanti	Disoccupati	Sussidiati	Posti vacanti	Disoccupati	Sussidiati	Posti vacanti	Disoccupati	Sussidiati
al 25 ott. 1920 .	983	6,558	1,261	1,407	2,378	626	2,390	8,996	1,887
" 29 nov. 1920.	516	10,326	2,763	763	3,188	1,250	1,250	13,514	4,013
" 20 dic. 1920 .	311	14,066	4,508	583	3,558	1,537	894	17,624	6,043
" 10 genn. 1921	238	17,159	7,267	635	4,734	2,243	873	21,893	9,510
" 17 genn. 1921	247	20,388	8,679	689	7,790	3,097	936	28,178	11,776
" 24 genn. 1921	281	23,252	9,774	735	9,494	3,837	1,016	32,746	13,611
" 31 genn. 1921	209	24,993	10,484	760	9,659	4,485	969	34,652	14,969

In relazione a tali condizioni del mercato interno del lavoro il Dipartimento federale di giustizia e polizia con circolare del 17 gennaio 1921 richiamava le direzioni di polizia dei Cantoni all'osservanza della precedente circolare del 2 ottobre 1920 sulla necessità di tener conto dei rapporti degli uffici del lavoro nelle decisioni circa l'ammissione o il prolungamento di soggiorno o lo stabilimento degli stranieri. Ogni giorno più, dice tale circolare, in vista della disoccupazione che sembra aumentare ancora e minaccia di perturbare la vita nazionale, si rende necessario tener lontano gli stranieri, che influiscono svantaggiosamente sul mercato di lavoro. Nella situazione economica presente s'impone il dovere, quando si tratta di concedere un prolungamento di soggiorno, di prendere in considerazione la situazione del mercato del lavoro.

LUSSEMBURGO.

Ammissione degli italiani ai sussidi di disoccupazione. — Sebbene il Trattato di lavoro fra l'Italia ed il Lussemburgo non sia ancora entrato in vigore, il Governo del Granducato ha dichiarato che il principio della parità di trattamento, previsto anche in materia di soccorsi per disoccupazione dall'art. 7 del Trattato 11 novembre 1920, avrà fin da ora applicazione nei riguardi dei disoccupati italiani residenti nel Lussemburgo, i quali saranno ammessi a godere dei sussidi di disoccupazione alle stesse condizioni vigenti per i nazionali, come, in base alle norme vigenti in Italia su tale materia, i cittadini del Lussemburgo sono parificati ai cittadini italiani.

CANADA

La distribuzione delle terre agli ex-combattenti. — I provvedimenti presi per la distribuzione delle terre agli smobilitati cominciano a dare, secondo quanto riferisce la *V. S. Monthly Labour Review*, risultati soddisfacenti. Alla fine del settembre 1920 si avevano già 7,987 iscrizioni per dei lotti di terra di 160 acri (un acre = 0.40 di ettaro) ciascuno. Si stima che là metà dei soldati che hanno avuto queste terre si siano valse del diritto di ottenere un altro lotto di 160 acri in vicinanza delle ferrovie. Cosicchè si avrebbe una media di 240 acri per soldato; il che equivale in totale ad un'occupazione di 1,916,886 acri di terra.

La legge del febbraio 1918 concernente la ripartizione delle terre coltivabili stabilisce delle condizioni di affitto a lunga scadenza con un interesse assai tenue in modo di facilitare ai soldati che si danno all'agricoltura l'acquisto di queste terre e degli attrezzi necessari alla coltivazione. Per coloro che non sono esperti nella coltivazione sono state costituite delle scuole di tirocinio sotto il controllo di una commissione o dei corsi speciali nelle fattorie.

Il totale dei prestiti fatti dai dipartimenti statali per la distribuzione delle terre nel mese di settembre è aumentato di dollari 1,500,000: in ottobre il totale toccava la somma di 78,285,752: il numero dei beneficiari era di 19,526. Le domande di crediti fatte dai beneficiari dei prestiti si ripartiscono nel modo seguente: per acquisto di terre \$ 42,631,096; per il loro dissodamento \$ 2,169,466; per miglioramenti permanenti \$ 8,991,015; per attrezzi \$ 24,494,175. I beneficiari dei prestiti si ripartiscono per provincia nel modo seguente: Alberta, 5,625; Saskatchewan 4,765; Manitoba 3,233; Colombia brit. 2,991; Ontario 1,374; New Brunswick 491; Quebec 454; Nova Scotia 392; Prince Edward Island 291. Su 56,974 domande per le facilitazioni concesse dalla legge concernente la distribuzione delle terre, i Dipartimenti ne hanno esaudite 41,161. Il guadagno effettuato dal Dominio per la messa in valore di queste terre è considerevole ed è valutabile a \$ 50,000,000 per anno. I nuovi terreni che saranno dedicati alla coltivazione del grano rappresentano più della metà della superficie che da dieci anni a questa parte sia stata utilizzata a tale scopo.

I prezzi dei terreni in Canada. — La media del valore dei terreni canadesi venne calcolata per l'anno 1918 a 46 \$ per acre, comprendendovi tanto i terreni dissodati che quelli non dissodati e comprendendovi pure le case coloniche, i granai, le stalle ed altri fabbricati per uso agricolo. Tale media fu di 44 \$ nel 1917, di 41 \$ nel 1916, di 40 \$ nel 1915 e di 38 \$ nel 1914. Per provincia, il massimo delle medie si trova nelle British Columbia con 149 \$, il minimo nel Manitoba (32 \$), Saskatchewan (29 \$) e Alberta (28 \$).

STATI UNITI

Gli Stati del nord-ovest e la mano d'opera agricola. — Il vasto nord-ovest, scrive il *New York Telegraph*, richiama l'immigrante. In un momento in cui i grandi centri industriali consigliano alle autorità immigratorie di Ellis Island di diffidare gli immigranti che vorrebbero venire negli Stati Uniti, il nord-ovest si mostra, invece, favorevole all'immigrazione agricola. I governatori degli Stati del Minnesota, Wisconsin e Nord Dakota fecero esplicite dichiarazioni in questo senso all'agenzia *United News*, che li aveva interpellati, circa l'eventuale possibilità per l'immigrante di recarsi in quegli Stati « Vi sono molte occasioni favorevoli qui per uomini forniti di pochi mezzi — ha dichiarato il governatore del Minnesota — e le braccia per il lavoro agricolo sono scarse ». Il governatore del Nord Dakota dichiara che nel proprio Stato l'immigrante provvisto anche di poco danaro ha la possibilità di acquistare una piccola proprietà e la casa. Il governatore del Wisconsin incaricava il Commissario d'immigrazione dello Stato di dichiarare quanto segue. « Noi aiuteremo l'immigrante a prosperare. Ogni anno impieghiamo, a tale scopo, la somma di 25,000 dollari ».

Speciale importanza si attribuisce alle dichiarazioni di questi governatori in correlazione dell'annuncio dell'invito che il Commissario di Ellis Island, F. A. Wallis, ha lanciato ai vari governatori degli Stati Uniti incoraggiandoli a vendere il terreno demaniale alle migliaia d'immigranti che arrivano settimanalmente. A tale proposito il governatore del Minnesota ha dichiarato che nel Minnesota vi sono mezzo milione di acri (circa 220,000 ettari) di terra già pronta, divisa in piccole proprietà, a prezzo già fissato dallo Stato, in condizione di essere immediatamente occupata; oltre a un milione e 800,000 acri (circa 800,000 ettari) di terreno demaniale invenduto. Tali terreni si trovano nella parte nord-ovest dello Stato; e sono quasi tutti adatti all'industria dell'allevamento degli animali e della produzione del latte e derivati, e per la piantagione di patate e vegetali. Lo Stato vende questa terra ad un minimo di dollari cinque per acro, esigendo il pagamento del 15 % in contanti e l'estinzione del debito entro quaranta anni. Scuole e strade vengono costruite continuamente e progressivamente in questa parte dello Stato e gli stessi agricoltori potrebbero impiegare buona parte del loro tempo libero nel disboscamento o nelle vicine miniere di ferro. Il lavoro d'irrigazione che era stato sospeso durante la guerra, viene ora ripreso attivamente.

Il governatore del Nord Dakota, pure ammettendo che le condizioni locali non sono eccezionalmente favorevoli alla immigrazione, dichiara pertanto che buone occasioni non possono mancare perchè la domanda di braccia agricole è costante. Aggiunge che si possono acquistare a prezzo conveniente piccole proprietà.

Le dichiarazioni del governatore del Wisconsin sono particolarmente ottimistiche. « Il Wisconsin — egli dice — offre magnifiche condizioni all'immigrante. Il clima del Wisconsin rassomiglia a quello del centro e del nord della Francia. Oltre 50,000 immigranti sono ultimamente arrivati al Wisconsin dalla Norvegia, dalla Svezia, dalla Danimarca e dalla Germania. Il Wisconsin desidera ancora di tali immigranti poichè sono essi che hanno formato questo Stato ».

Nello Stato di Montana mancano braccia per l'agricoltura e la grande deficienza di giornalieri agricoli che si lamentava fin dal principio della scorsa primavera, sussiste tuttora. In questo Stato è la prima volta in un decennio che l'offerta del lavoro è stata così elevata e che la domanda rimane tuttavia sproporzionata al bisogno. Numerose domande di braccia provengono altresì alle varie succursali dell'ufficio stabile di collocamento della Pennsylvania dove si cerca di ottenere che parte degli immigranti in arrivo acconsentano a dirigersi nelle sezioni rurali per impiegarsi in lavori agricoli, che risentono di una generale deficienza di mano d'opera.

B R A S I L E

La colonia italiana di Bello Horizonte. — Si compone di forse un migliaio di connazionali sparsi per la città ed il suburbio. Quando si iniziò la costruzione di Bello Horizonte, circa 25 anni or sono, furono chiamati sul luogo numerosissimi operai italiani con la promessa di lavoro non solo, ma anche di una casetta e di qualche pezzo di terreno. Dapprincipio essi ebbero buona fortuna, in quanto il febbrile lavoro per creare dal nulla una grande città, fu per essi ottima fonte di guadagno. Ma poi venne a mancare completamente quello sviluppo successivo e costante della città stessa, senza del quale non era possibile che essi trovassero un lavoro remunerativo. Il Governo locale sperando in un futuro aumento di popolazione cercò ogni modo per trattenerli, ed offrì loro terreni nei dintorni della città. Ne seguì una crisi finanziaria nella Colonia, giacchè coloro che continuarono ad esercitare il mestiere di operaio nelle varie arti, trovarono poco lavoro e male remunerato, e quelli che si diedero all'agricoltura dovettero stimarsi fortunati se dai terreni loro assegnati poterono ricavare tanto da sostenersi con le loro famiglie. Perchè in quelle regioni l'agricoltura può essere proficua se estensiva, mentre la coltivazione intensiva su piccole aree richiede relativamente molte braccia ed un prossimo mercato che ne assorba i prodotti. Di più il terreno intorno a Bello Horizonte non è molto fertile. In conseguenza di tali condizioni di cose molti degli italiani o rimpatriarono od andarono a tentare la fortuna in altri Stati.

I rimasti possono dividersi in due categorie; quelli che si ostinano nell'agricoltura, e non sono pochi, i quali vivono miseramente nelle loro *Chacare* spesso indebitati e senza speranza di innalzarsi nella scala sociale; e quelli invece che continuarono il primitivo genere di lavoro oppure si diedero al piccolo commercio ed, essendo diminuita la concorrenza per il notevole esodo di compagni, poterono col risparmio costituirsi un piccolo capitale iniziale col quale piantare piccole industrie ed ampliare i propri commerci.

Attualmente gran parte dell'industria, ancora assai poco sviluppata, di Bello Horizonte è in mano di italiani o di figli di italiani. Essa comprende l'industria metallurgica con le officine Purri e Magnavacca, quella delle mattonelle di cemento, dei mattoni, delle paste alimentari, della birra, dello strutto, le segherie ed altre ancora. I due principali alberghi, il Grand Hôtel e l'International, sono gestiti da due italiani ed italiani sono anche i proprietari di alcuni negozi fra i migliori. Ma essi sono giunti a tanto, a prezzo di sforzi inauditi, di privazioni costanti e di uno sforzo di volontà e tenacia continuo. È occorso perciò che continuassero a lavorare e vivere come operai anche quando dirigevano una officina, che le loro famiglie continuassero ad abitare case operaie con abitudini da operai e non è a credere che altri potrebbero ora rinnovare simili miracoli. Se nello Stato di Minas le grandi industrie in avvenire prenderanno piede, allora forse Bello Horizonte, potrà ulteriormente svilupparsi ed in tal caso l'emigrazione operaia italiana, potrà trovarvi proficuo lavoro.

La colonia italiana di Wenceslau Braz. — A nord di Sete Lagoas e sita la colonia agricola italiana «Wenceslau Braz» composta di parecchie famiglie tutte venete. Questa colonia offre un esempio tipico dei rischi dell'emigrazione collettiva nel Brasile, e specialmente negli Stati centrali e del nord. Il proprietario del terreno aveva ottenuto di poter far venire dall'Italia un notevole numero di famiglie di contadini onde mettere in valore i suoi terreni. Dopo qualche tempo e molte peripezie, la maggioranza di quelle famiglie versava in tali condizioni che per molte di esse si dovette provvedere al rimpatrio. Solo i più intraprendenti e costanti, superate gravi difficoltà e per le mutate condizioni, riuscirono a costituirsi una posizione soddisfacente ed ora vivono abbastanza contenti.

IMMIGRAZIONE NELLO STATO DI S. PAOLO NEGLI ANNI 1910-1919.

ANNI	NAZIONALITÀ						TOTALE
	Italiana	Spagnola	Portoghese	Brasiliana	Austriaca	Diverse	
1910	8,988	13,336	8,714	992	604	7,844	40,478
1911	18,830	17,862	17,507	3,482	1,434	5,875	64,990
1912	24,813	28,897	32,813	3,307	1,065	10,962	101,947
1913	24,355	33,066	40,760	3,118	914	17,545	119,758
1914	11,706	14,903	11,697	1,789	393	7,925	48,413
1915	4,184	4,369	5,828	5,323	82	1,151	20,937
1916	3,761	7,409	4,882	3,346	—	959	20,357
1917	5,307	9,691	3,132	3,369	15	5,262	26,776
1918	815	1,930	2,704	3,594	25	5,973	15,041
1919	3,075	3,773	4,652	5,607	522	4,183	21,812
Totale	105,834	135,326	132,689	33,927	5,054	67,679	480,509

Secondo notizie recenti, nel territorio dello Stato di San Paolo durante l'anno 1920 sarebbero immigrati 48,000 individui.

ARGENTINA

Ratifica della convenzione italo-argentina per gli infortuni sul lavoro. — Il giorno 9 febbraio 1921 a Buenos Ayres, il Ministro d'Italia, comm. V. Cobianchi ha scambiato con il Ministro *ad interim* per gli Affari Esteri della Repubblica Argentina le ratifiche della convenzione Italo-Argentina per gli infortuni sul lavoro, firmata a Buenos Ayres il 16 marzo 1920 (V. *Bollettino*, 1920 n. 6, pag. 216). In conformità all'art. 7 della Convenzione, questa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo quello dello scambio delle ratifiche. La convenzione, peraltro, avrà un parziale effetto retroattivo, in quanto le disposizioni di essa, che parificano gli operai italiani ed i loro aventi causa agli operai argentini, si applicheranno ai rapporti derivanti anche dagli infortuni avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della convenzione, purchè le indennità dovute per tali infortuni dagli imprenditori o dagli enti assicuratori non siano state, a tale data, definitivamente acquisite alla Cassa di garanzia, istituita dalla legge argentina.

GIAPPONE

Per l'assistenza agli emigranti. — La Società d'emigrazione giapponese ha fatto voti che sia istituito un sistema d'istruzione speciale per quelli che hanno intenzione di emigrare; che sia data un'istruzione supplementare agli emigranti durante il periodo della permanenza nei porti d'imbarco e del viaggio; che siano istituite delle scuole serali nei distretti dove l'emigrazione è più numerosa; che siano pubblicati dei manuali d'istruzione per i futuri emigranti. La stessa Società ha espresso il voto che sia emendata l'attuale legge in modo che l'emigrazione venga facilitata, e le formalità inerenti alla partenza siano per quanto è possibile semplificate; che si creino delle associazioni per incoraggiare l'emigrazione; che siano emanate disposizioni per il miglioramento delle installazioni, specialmente dal punto di vista igienico, a bordo dei piroscafi adibiti al trasporto degli emigranti.

Emigrazione verso l'America del Sud. — Continua l'emigrazione giapponese in piccole proporzioni verso i paesi dell'America meridionale. Dalle autorità consolari degli Stati sud-americani, nel Giappone il visto ai passaporti viene accordato esclusivamente alle famiglie agricole ed è negato agli operai e ai celibi. Un contingente di 500 emigranti si è già diretto nei due ultimi mesi del 1920 al Brasile, e circa 200 al Perù. Un maggior flusso è prevedibile quando sia istaurata la linea diretta fra il Giappone e l'America meridionale. È nota però la scarsa simpatia che tale immigrazione gode nei paesi dell'America del sud, nei quali, essa, solo ricercata per imperiose ragioni di lavoro, è destinata a non amalgamarsi con la popolazione indigena.